

Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale dei Tecnici per “nuove spese di progettazione” e “maggiori costi” in base al Codice Appalti e al Decreto 193/2022

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di: Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094, e a cura di: Heca Srl Unipersonale, Agente assicurativo registrato in Italia. Heca Srl Unipersonale è autorizzato dall'IVASS ed iscritto al RUI con numero A000394782.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

In base alla Polizza gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare in base al Codice Appalti quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per: (i) le eventuali nuove spese di progettazione dell'Opera o di parte di essa; (ii) i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante, in conseguenza di Errori Professionali.



Cosa è assicurato?

- ✓ nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- ✓ maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.



Cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- ⊗ conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- ⊗ conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- ⊗ conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- ⊗ relativi al danno erariale;
- ⊗ derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e Contraente e non direttamente derivanti dalla legge;
- ⊗ relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- ⊗ Conseguenti a: Furto, Rapina, Incendio, Smarrimento, distruzione, danneggiamento che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato e Contraente;
- ⊗ conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- ⊗ derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato e Contraente;
- ⊗ imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente;
- ⊗ derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- ⊗ conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilità;
- ⊗ conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; derivanti,

direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, limite di indennizzo per il cui dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto hai l'obbligo di fornire all'Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.
- In caso di sinistro, l'Assicurato e Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità



Quando e come devo pagare?

Il Premio è da pagare al Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A. o al Broker specificati nella Polizza. Il pagamento al Broker o al Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A. indicato nella Polizza ha effetto liberatorio per l'Assicurato. Il mezzo di pagamento è concordato con l'intermediario, nel rispetto della normativa vigente. Salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza, il Premio è dovuto per l'intero periodo di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato e Contraente entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.



Come posso disdire la polizza?

La Polizza cessa automaticamente alla sua naturale scadenza e non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Tecnici per “nuove spese di progettazione” e “maggiori costi” in base al Codice Appalti e al Decreto 193/2022

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Area Tecnica

Compagnia: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Heca Srl Unipersonale
Data di aggiornamento: Maggio 2026

LLOYD'S

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094. Sito web: www.lloydseurope.com; E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com; Telefono: +32 (0)2 227 39 39.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero di iscrizione all'elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero di iscrizione all'elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121. Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home; E-mail: informazioni@lloyds.com; Telefono: +39 02 6378 8870.

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

- nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Opzioni con riduzione del premio

***** Non Previste *****

Opzioni a richiesta con pagamento di un premio aggiuntivo, ove non diversamente previsto.

***** Non Previste *****



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti:
 - i. dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione Appaltante, nonché da Imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
 - ii. da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione;
- Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, la stessa si farà carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Società non rimborsa all'Assicurato e Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai soggetti indicati all'art. 46 del Codice Appalti per la copertura delle nuove spese di progettazione ed i maggiori costi, come ivi definiti.



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino ad un massimo del 40% del Premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com

Pec: lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) Breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzioni stragiudiziali delle controversie aderente alla rete FIN- NET	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile Oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'art.2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antiracket). Il costo per l'RC Professionale è totalmente deducibile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://lloydseurope.com/contact/italy/tabella-delle-patologie
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA

Responsabilità Civile Professionale

**PROGETTISTA ESTERNO PER
NUOVE SPESE DI
PROGETTAZIONE E MAGGIORI
COSTI D.M. 193/2022 E D.LGS.
36/2023**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello CondPoIRCPMerloni - Edizione 05-2026

GLOSSARIO / DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente **Polizza** od in eventuali appendici, hanno il significato loro attribuito di seguito:

Assicurato(i): le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l'**Assicurazione**, indicate nella **Scheda Tecnica**.

Assicuratori: LLOYD'S Insurance Company S.A. autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Assicurazione o Polizza: il presente contratto di assicurazione.

Broker: l'intermediario di assicurazioni, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), sezione B-Broker, cui il **Contraente** ha conferito mandato di rappresentarlo ai fini della polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione indicato nel certificato di polizza.

Esecutore dei Lavori: l'operatore economico al quale sono stati affidati i Lavori di cui all'art. 65 del Codice Appalti.

Indennizzo: le somme dovute ai sensi della **Polizza** dagli **Assicuratori**.

Lavori: le attività affidate all'Esecutore dei Lavori con le modalità previste dal Codice Appalti e indicate nella **Scheda Tecnica**.

Massimale: la somma che rappresenta la massima esposizione degli **Assicuratori** in base alla **Polizza**.

Premio: il corrispettivo dovuto dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato** agli **Assicuratori**, eventualmente tramite il **Broker** o il **Corrispondente** a tale fine incaricato.

Proposta: il formulario attraverso il quale gli **Assicuratori** raccolgono le informazioni per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo dell'**Assicurato/Contraente** di comunicare tutte le informazioni note che potrebbero influenzare la valutazione del rischio da parte degli **Assicuratori** anche ai sensi degli Artt. 1892/1893/1894 del Codice Civile. La **Proposta** forma parte integrante della polizza.

Scheda Tecnica: il documento obbligatorio allegato alla polizza che indica le condizioni contrattuali della copertura assicurativa (**Contraente**, **Assicurati**, **Stazione Appaltante**, data di inizio e fine lavori, **Scoperto** o **Franchigia**, data di inizio e termine delle garanzie).

Scoperto o Franchigia: la percentuale o somma, indicata nel certificato di polizza, che viene dedotta dall'ammontare del danno patrimoniale risarcibile e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sinistro: il verificarsi di una richiesta di risarcimento e la contestuale notifica di ricezione della stessa da parte dell'**Assicurato** agli **Assicuratori**.

Stazione Appaltante: Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti di lavori, servizi o forniture oppure concessioni di lavori pubblici e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato I.1 del Codice Appalti.

INDICE

GLOSSARIO/DEFINIZIONI	pag. [2] di [4]
CAPITOLO 1	
COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ed ESCLUSIONI	pag. [4] di [8]
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	pag. [9] di [11]

CAPITOLO 1**COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ed ESCLUSIONI****Attività Professionale:****PROGETTISTA ESTERNO PER NUOVE SPESE DI PROGETTAZIONE E MAGGIORI COSTI
D.M. 193/2022 E D.LGS. 36/2023****Art. 1. Oggetto dell'assicurazione**

Dietro pagamento del **Premio** convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella **Proposta** ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di **Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** e **Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

- a. nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- b. maggiori costi, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'**Assicurato** e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 2. Assicurato/Contraente

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** e **Contraente** il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del Codice, che la **Stazione Appaltante** abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto;
2. per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del Codice;
3. è ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.

Art. 3. Condizioni di Validità dell'Assicurazione

1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, riportato nella **Scheda Tecnica**, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'**Assicurato** entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20;
2. la presente copertura non è efficace nel caso in cui:
 - a. l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b. la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da eccesso di potere;
 - c. i lavori progettati siano eseguiti:
 - i. dal **Contraente** e dall'**Assicurato**, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla **Stazione Appaltante**, nonché da Imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
 - ii. da soggetti di cui l'**Assicurato/Contraente** si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione;
3. nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà all'**Assicurato** e **Contraente** il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla **Stazione Appaltante**, la stessa si farà carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Società non rimborsa all'**Assicurato** e **Contraente**.

Art. 4. Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 8:

- a. le spese di cui all'Art. 1 lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la **Stazione Appaltante** affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'**Assicurato/Contraente**;
- b. i costi di cui all'Art. 1 lett. b) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la **Stazione Appaltante** affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5. Rischi Esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i danni, le spese e i costi:

- a. conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b. conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d. relativi al danno erariale;
- e. derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e **Contraente** e non direttamente derivanti dalla legge;
- f. relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- g. conseguenti a:
 - 1. Furto
 - 2. Rapina
 - 3. Incendio
 - 4. Smarrimento, distruzione, danneggiamento che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato** e **Contraente**;
- h. conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i. derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato** e **Contraente**;
- j. imputabili agli amministratori dell'**Assicurato** e **Contraente**;
- k. derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l. conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** e **Contraente**, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilità;
- m. conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n. derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 6. Durata dell'Assicurazione

1. L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportata nella **Scheda Tecnica**:
 - a. decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico;
 - b. cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 (ventiquattro) del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato** e **Contraente** entro la predetta data.
2. qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 7. Estensione Territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Massimale di Assicurazione

1. Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
2. Detto **Massimale** non può comunque essere inferiore:
 - a. al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 (un) milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.lgs. 36/2023;
 - b. al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000 (due milioni e mezzo), per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.lgs. 36/2023.
3. L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

Art. 9. Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito all'Art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** tra loro.

Art. 10. Vincolo di Solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 11. Scoperto / Franchigia in Caso di Sinistro

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'**Assicurato** e **Contraente** per l'importo della franchigia e dello scoperto.

Art. 12. Gestione delle Vertenze di Danno – Spese di resistenza

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato** e **Contraente**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** e **Contraente** stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** e **Contraente**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di **Assicurazione**, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta alla **Stazione Appaltante** superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** e **Contraente** in proporzione del rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** e **Contraente** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13. Dichiarazioni

1. L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dall'**Assicurato** e **Contraente** nella **Proposta** / questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il **Contraente** dichiara che:
 - a. l'**Assicurato** e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
 - b. l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato** e **Contraente**;
 - c. la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice;
 - d. l'**Assicurato** e **Contraente**, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.
3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 14. Premio

1. L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 (ventiquattro) del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.
2. Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive **Schede Tecniche**.
3. Le somme pagate a titolo di **Premio** rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).

Art. 15. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 16. Obblighi dell'Assicurato e Contraente

1. L'**Assicurato** e **Contraente** deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.
2. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** e **Contraente** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
3. In particolare, l'**Assicurato** e **Contraente** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17. Proroga dell'Assicurazione

1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'**Assicurato** e **Contraente** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa non imputabile all'**Assicurato** e **Contraente**, la Società si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della **Stazione Appaltante**, che tuttavia non assume la qualità di **Contraente**.

Art. 18. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'**Assicurato** e **Contraente**.

Art. 19. Rischio cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - c) interruzioni di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - d) utilizzo di criptovalute;
 - e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
 causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - i. uso di Internet o intranet;
 - ii. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - iii. computer virus o software simili (es. trojan, worms, ecc.);
 - iv. uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;
 - v. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - b) «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 20. Forma delle Comunicazioni – Gestione della Polizza/Clausola Broker

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'**Assicurato** e **Contraente** debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

La gestione della presente polizza è affidata ad HECA S.r.l. UNIPERSONALE.

Art. 21. Foro Competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

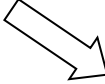


Il Contraente

Agli effetti degli Artt. 1341-1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

--- Definizioni

- 1) - Oggetto dell'Assicurazione**
- 3) - Condizioni di validità dell'Assicurazione**
- 4) - Determinazione dell'Indennizzo**
- 5) - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- 6) - Durata dell'Assicurazione**
- 7) - Estensione Territoriale**
- 8) - Massimale di Assicurazione**
- 9) - Pluralità di Assicurati**
- 10) - Vincolo di Solidarietà**
- 11) - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**
- 12) - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza**
- 16) - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato**
- 20) - Forma delle Comunicazioni**
- 21) - Foro Competente**



Il Contraente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come, per esempio, informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adatteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

• I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.

• Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornisce

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

Heca Srl Unipersonale

Via Roma 42/B – 66026 Ortona (CH)

Tel.: +39 085 9061261

E-mail: info@hecamga.it

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso. Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirle di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Lloyd's Insurance Company S.A.

Bastion Tower

Place du Champ de Mars 5

1050 Bruxelles

Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023